

## CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO FINALIZZATE ALL'ABBREVIAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO O ALL'ESONERO DALLO SVOLGIMENTO DELL'INTERO PEF24

Con riferimento alle istanze di riconoscimento finalizzate all'abbreviazione del percorso didattico o all'esonero dallo svolgimento dell'intero percorso, da presentarsi contestualmente all'iscrizione al PeF24, si fa presente quanto segue.

- a) Ai fini del riconoscimento di un esame di “vecchio ordinamento” si tenga presente che: un'annualità corrisponde a 12 CFU; una semestralità corrisponde a 6 CFU.
- b) Essendo il PeF24 articolato in attività da 6 CFU ciascuna (non frazionabili), le istanze di riconoscimento e le convalide inferiori a 6 CFU per ciascun ambito non comportano alcuna abbreviazione del percorso didattico.  
*(ad es. un esame di Pedagogia da 4 CFU, i cui obiettivi e programmi risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, non comporta alcuna abbreviazione del percorso; un esame di Pedagogia da 3 CFU e un esame di Antropologia da 3 CFU, i cui obiettivi e programmi risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, non comportano alcuna abbreviazione del percorso; un esame di Psicologia da 9 CFU, i cui obiettivi e programmi risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, comporta un'abbreviazione del percorso didattico corrispondente a 6 CFU in ambito B-Psicologia; un esame di Pedagogia da 9 CFU e un esame di Antropologia da 9 CFU, i cui obiettivi e programmi risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, comportano un'abbreviazione del percorso di 18 CFU: i restanti 6 CFU dovranno essere conseguiti su uno degli altri due ambiti)*
- c) Ai fini dell'abbreviazione del percorso didattico o dell'esonero dallo svolgimento dell'intero percorso, possono essere riconosciuti fino a 24 CFU nelle seguenti modalità:
- 6 CFU (non frazionabili) per ciascun ambito fino a 4 ambiti;
  - 12 CFU in un ambito e 6 CFU (non frazionabili) in ciascuno degli altri ambiti (fino a un massimo di 24 CFU complessivi);
  - 12 CFU in un unico ambito;
  - 9 CFU in due ambiti e 6 CFU (non frazionabili) in un altro ambito (fino a un massimo di 24 CFU complessivi);
  - 9 CFU in due ambiti;
  - 8 CFU in tre ambiti.
- d) Ai fini del riconoscimento non è sufficiente che le attività di cui si richiede la convalida ricadano nei SSD di cui al D.M. 616/2017 o in uno dei SSD delle attività di cui all'elenco allegato al bando di preiscrizione (essendo necessario invece che, oltre al SSD di riferimento, anche gli obiettivi e i programmi delle attività risultino coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017).
- e) Con riferimento alle richieste di riconoscimento delle **attività svolte presso l'Università degli Studi Roma Tre**, si tenga presente che:
- sono riconoscibili esclusivamente le attività sostenute e verbalizzate entro la data di scadenza del bando di preiscrizione al PeF24;
  - gli esami sostenuti comportano una riduzione del carico didattico solo se rientrano tra quelli di cui all'allegato 1 al bando di preiscrizione;
  - i Master e i Corsi di Dottorato, i cui obiettivi e programmi siano valutati dalla Commissione PeF24 coerenti con quelli riportati nel D.M. 616/2017, comportano un'abbreviazione del percorso didattico fino ad un massimo di 6 CFU;

- corsi non universitari, corsi di formazione e/o altre attività diverse da quelle sopra menzionate non sono oggetto di valutazione ai fini dell'abbreviazione del percorso didattico;
- coloro che ritengono di aver già conseguito tutti i 24 cfu presso Roma Tre potranno richiedere il riconoscimento dei suddetti 24 cfu e il rilascio della relativa certificazione a conclusione delle immatricolazioni al corso PeF24.

f) Con riferimento alle richieste di riconoscimento delle **attività svolte presso altri Atenei**, si tenga presente che:

- la certificazione attestante il raggiungimento dei 24 CFU potrà essere rilasciata esclusivamente dall'Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti. Nel caso di competenze acquisite dallo studente presso più Istituzioni, la suddetta certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall'Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste;
- non è possibile pertanto chiedere il riconoscimento di tutti i 24 cfu laddove essi siano stati acquisiti interamente presso altri Atenei;
- è possibile chiedere il riconoscimento di tutti i 24 cfu solo laddove gli ultimi dei suddetti 24 cfu in ordine di tempo siano stati acquisiti presso Roma Tre;
- ai fini dell'eventuale riconoscimento delle attività svolte presso altri Atenei il richiedente, all'atto dell'iscrizione, deve indicare e inserire *online* le attività didattiche sostenute ed effettuare l'*upload* dell'**attestazione appositamente rilasciata dall'Ateneo in cui è stata svolta l'attività di cui si chiede il riconoscimento.**

Nella suddetta attestazione devono essere riportati TUTTI i seguenti dati:

**la denominazione dell'attività svolta;**

**gli obiettivi formativi, i contenuti e/o il programma del corso;**

**il SSD di riferimento;**

**il numero dei CFU conseguiti;**

**la data di superamento del relativo esame e la votazione conseguita;**

**le modalità di acquisizione dei crediti (in presenza o telematica);**

#### **L'ATTESTAZIONE NON E' AUTOCERTIFICABILE**

- in alternativa, è possibile effettuare l'upload di **una certificazione, rilasciata dall'Ateneo in cui è stata svolta l'attività, contenente la denominazione dell'attività svolta e il numero dei CFU conseguiti, in cui si attesti che l'attività svolta sia coerente per obiettivi e contenuti con quanto previsto dal D.M. 616/2017** e riconosciuta dall'Ateneo come valida ai fini della certificazione di cui allo stesso D.M. 616/2017;

#### **LA CERTIFICAZIONE NON E' AUTOCERTIFICABILE**

- in entrambi i casi la convalida non è automatica: le istanze di riconoscimento sono oggetto di valutazione di un'apposita Commissione, il cui giudizio è insindacabile;

